

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2117

Misure per la tutela e lo
sviluppo dell'artigianato
nella sua espressione
territoriale, artistica e
tradizionale

luglio 2021
n. 412



servizio studi del Senato

Ufficio ricerche nei settori delle
attività produttive e agricoltura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2117**

Misure per la tutela e lo
sviluppo dell'artigianato
nella sua espressione
territoriale, artistica e
tradizionale

luglio 2021
n. 412

:

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Il quadro di riferimento | 7 |
| L'artigianato tradizionale nella legislazione regionale | 9 |
| L'artigianato nelle costituzioni dei principali Stati europei..... | 24 |
| <i>Atto Senato 2117 - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.....</i> | <i>24</i> |

Il quadro di riferimento

Come ha osservato la Corte costituzionale ([sentenza 162/2005](#), punto 3 del Considerato in diritto), l'art. 117 della Costituzione, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, non annoverando l'artigianato tra le materie tassativamente riservate alla legislazione statale o a quella concorrente, implicitamente demanda questa materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, modificando in tal modo la precedente previsione costituzionale, che invece assegnava allo Stato il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di artigianato, prevedendo la competenza concorrente delle Regioni. Appartiene pertanto alla competenza legislativa residuale delle Regioni l'adozione delle misure di sviluppo e sostegno dell'artigianato, e, in questo ambito, la disciplina dell'erogazione di agevolazioni, contributi e sovvenzioni di ogni genere.

Assume però rilievo anche la **competenza legislativa esclusiva** in materia di "tutela della concorrenza" (articolo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione). Si ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha precisato che alla materia "tutela della concorrenza" è sotteso "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese" (**sentenza n. 14 del 2004**).

Infine, occorre tener conto della previsione dettata dal secondo comma dell'articolo 45 della Costituzione, il quale chiama la legge a provvedere "alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".

La *legge-quadro per l'artigianato* (L. n. 443/1985) espressamente consente, in conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, l'emanazione, da parte delle regioni, di norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi da essa previsti, "fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome".

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Nella memoria della Conferenza Stato-Regioni del 23 giugno 2021, depositata nell'ambito dell'esame dell'AS n. 2117 e dell'affare assegnato n. 823 (Promozione e tutela del *Made in Italy* con riferimento all'industria creativa italiana di nicchia), si rileva in proposito che, "benché le Regioni risultino costituzionalmente abilitate a innovare, anche in profondità l'assetto normativo del fenomeno sociale in discorso (con alcuni casi in cui è stata disapplicata la norma nazionale sostituita da norme regionali di semplificazione amministrativa) importa evidenziare come le stesse si siano perlopiù limitate ad adottare disposizioni specificative della legge-quadro, tese cioè a confermare o al più a integrare il corpo legislativo statale".

L'articolo 2 della legge-quadro definisce l'imprenditore artigiano come colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

L'articolo 3 reca una serie di definizioni di impresa artigiana. In generale, in base al primo comma di detto articolo, è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla stessa legge-quadro, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

L'articolo 4 statuisce i limiti dimensionali entro i quali l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci. Nel dettaglio, tali limiti sono: *a)* per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; *b)* per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; *c)* per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono stati individuati con il [DPR n. 288/2001](#); *d)* per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; *e)* per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

L'articolo 5 ha istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. In base al quinto comma dell'articolo 5, L'iscrizione all'albo è "costitutiva" e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

L'artigianato tradizionale nella legislazione regionale

La legge della regione **Abruzzo** 23/2009 (*Nuova legge organica in materia di artigianato*) disciplina, all'articolo 25, le botteghe scuola, i cui corsi di formazione hanno durata triennale. La formazione teorica e pratica dei giovani allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega scuola. Per l'intero triennio di formazione gli allievi sono considerati, a tutti gli effetti, come studenti e percepiscono esclusivamente un presalario. I corsi di formazione sono oggetto dell'articolo 24, che chiama la Giunta regionale, nell'ambito della sua attività a sostegno della formazione nell'artigianato, a favorire ed incentivare i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane. La Giunta Regionale, con proprio atto, d'intesa con la competente Commissione consiliare, detta i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla formazione professionale nel settore artigianato. La Giunta Regionale detta altresì criteri e modalità per quanto attiene: a) termini e modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e dei giovani; b) definizione dei piani provinciali; c) ammontare del presalario e assicurazione degli allievi; d) assegnazione degli allievi alle botteghe scuola; e) casi di rinuncia, sostituzione e contenziosi; f) gestione e vigilanza da parte dell'Amministrazione Provinciale; g) completamento percorsi formativi. I corsi sono tenuti dai titolari di imprese artigiane, singole o associate, che operano da almeno un triennio nei settori determinati annualmente, anche per ambiti provinciali, dalla Giunta Regionale, su indicazione dell'Osservatorio Regionale per l'Artigianato, sentite le Amministrazioni Provinciali.

La legge regionale n. 29/2015 (*Nuova legge organica in materia di artigianato*) della **Basilicata** disciplina, all'articolo 25, i corsi di formazione. Nell'ambito della sua attività a sostegno della formazione nell'artigianato, la Giunta regionale favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani e giovani professionisti che, nel perseguimento del proprio obiettivo professionale o imprenditoriale, abbiano bisogno di acquisire conoscenza di una particolare prassi artigianale o manualità e capacità lavorativa di uno specifico settore artigianale, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane. I corsi di formazione sono organizzati in coerenza con il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, a garanzia di qualità e rispondenza dell'offerta, nell'ambito del sistema integrato per l'apprendimento permanente e il sostegno alle transizioni della vita attiva. La Parte Quarta è dedicata alla "Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale dell'abbigliamento su misura". Il relativo Titolo I disciplina quindi l'artigianato artistico tipico e tradizionale. L'art. 34 prevede che la Regione tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione ed ai luoghi di origine. Con riferimento alle suddette lavorazioni, la Regione persegue i seguenti obiettivi: a) la

valorizzazione delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche, tradizionali, della panificazione tipica delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura; b) la formazione e l'aggiornamento o la qualificazione professionale di coloro che operano o intendono operare nel campo delle suddette lavorazioni; c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura; d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'Artigianato, con proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura, oggetto della legge. La Regione Basilicata, in conformità ai programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, promuove interventi finalizzati a favorire il recupero di antichi mestieri artigiani della regione, a rischio di estinzione anche per mancanza di scuole o specifiche botteghe di apprendistato, con particolare attenzione ai giovani dai 18 ai 35 anni. L'art. 35 prevede che la Regione si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico, tipico tradizionale, della panificazione tipica e dell'abbigliamento su misura dei Consorzi di tutela promossi degli enti locali e dalle associazioni di categoria artigiane allo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni. L'art. 36 regola i disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e disciplinari d'uso. I disciplinari delle produzioni dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della produzione tipica e dell'abbigliamento su misura definiscono le caratteristiche fondamentali dei prodotti, anche con riferimento alle tecniche di lavorazione impiegate, ai materiali utilizzati all'origine e alle caratteristiche storico-geografiche. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale istituisce, con proprio atto, il contrassegno di origine e qualità delle produzioni artigiane "artistiche", "tipiche", "tradizionali", "della panificazione tipica" e "dell'abbigliamento su misura". Il contrassegno di origine indica il tipo di lavorazione se "artistica", "tipica", "tradizionale", "della panificazione tipica" o "dell'abbigliamento su misura", l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto. L'art. 37 elenca una serie di soggetti che possono avvalersi del contrassegno di origine e di qualità, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria, recante la dicitura "Locale a rilevanza storica della Basilicata", "Negozio a rilevanza storica della Basilicata", "Bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica della Basilicata", "Impresa storica ultracentenaria della Basilicata". Sono i seguenti: i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie, nei quali sono svolte le attività che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica della Regione, le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali, gli esercizi commerciali a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale. L'utilizzo del logo di contrassegno di origine e di qualità è subordinata al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali o nel registro regionale. L'art. 39 disciplina la figura del maestro artigiano. Al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione

tipica e dell'abbigliamento su misura, ovvero al socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, è attribuita, su richiesta dell'interessato, la qualifica di maestro artigiano con determinazione del dirigente della competente struttura regionale, previa istruttoria positiva da parte della Commissione regionale per l'Artigianato. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi artigiani. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la Commissione regionale per l'Artigianato. L'art. 40 regola la bottega scuola. Le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano sono denominate "bottega scuola". La Giunta regionale definisce modalità e criteri per valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale da individuare quali "bottega scuola". La "bottega scuola" può svolgere attività formativa dei giovani allievi artigiani, nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione ai sensi della vigente legislazione regionale. L'art. 41 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'utilizzazione della qualifica di maestro artigiano nella bottega scuola, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39 oppure per l'utilizzazione della stessa senza averla conseguita ai sensi dell'articolo 39.

La legge della regione **Calabria** 5/2018 (*Norme in materia di artigianato*) disciplina al Capo VI l'artigianato artistico tradizionale. L'art. 22 definisce produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura: a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione, nonché le elaborazioni e lavorazioni connesse alla loro realizzazione; b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, a esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico e archivistico, svolte in conformità alle normative vigenti. Nell'ambito delle predette definizioni, i settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura individuati e da tutelare sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura e del ricamo, della sartoria, dell'oreficeria, degli strumenti musicali, di pietre e marmi, prodotti di pasticceria e gelateria e di tutte le lavorazioni dell'artigianato artistico e tradizionale che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate, ed operanti da almeno tre anni, possono chiedere il riconoscimento di impresa artigiana artistica del relativo settore, inoltrando apposita domanda al dipartimento regionale competente, in cui viene fornita relazione dettagliata sull'attività svolta nonché sulle tecniche di lavorazione. Il riconoscimento dà diritto all'utilizzo del contrassegno di origine e qualità della Regione Calabria. L'art. 23 prevede che l'attestato di Maestro artigiano è attribuito dal dipartimento regionale competente, previa valutazione positiva rilasciata dall'ORAC

(Osservatorio regionale per l'artigianato calabrese), al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività. I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti: a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata nella qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana; b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, anche conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale; c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere. L'art. 24 denomina bottega-scuola le imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano. Le botteghe-scuola sono riconosciute dal dipartimento regionale competente su proposta dall'ORAC e svolgono attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione. L'attività formativa presso la bottega-scuola si svolge secondo modalità determinate dalla Regione. La formazione pratica degli allievi artigiani per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega - scuola. Per integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di bottega - scuola si avvalgono degli enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria. Al termine del periodo di formazione previsto, in seguito al superamento di un esame teorico-pratico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, è attribuita a ciascun allievo la qualifica professionale. L'art. 25 prevede la possibilità di attribuire alle imprese operanti nei settori dell'artigianato artistico-tradizionale individuati ai sensi della legge può essere il contrassegno di origine e qualità della Regione Calabria. Il contrassegno di origine e qualità porta la dicitura "Regione Calabria" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica" e completata con la denominazione della zona di produzione e dall'individuazione delle caratteristiche tecnico-tradizionali di produzione. L'art. 26 statuisce che l'impresa artigiana in possesso del contrassegno di origine e qualità è iscritta nell'Albo regionale speciale delle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale. In caso di revoca del contrassegno, l'impresa è automaticamente cancellata dall'albo speciale.

Per la regione **Campania** si veda la legge n. 28/1987, la quale prevede agevolazioni finanziarie in favore dell'artigianato.

La legge della regione **Lazio** n. 3/2015 (*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio*) disciplina l'artigianato artistico e tradizionale nel Titolo II, Capo II. In base all'art. 10 la Regione, al fine di sostenere e valorizzare l'artigianato artistico e tradizionale, in coerenza con le previsioni del piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale, persegue, in particolare, le seguenti finalità: a) qualificazione artistica dei servizi e prodotti; b) sviluppo, qualificazione e innovazione delle imprese artigiane; c) salvaguardia e conservazione

del patrimonio artistico, culturale e storico dell'artigianato; d) promozione di innovazioni tecnico-formali attraverso il sostegno alla ricerca sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale; e) sostegno alla formazione e all'aggiornamento tecnico-professionale ed imprenditoriale; f) accesso alle opportunità di mercato internazionale anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali. A tali fini è promossa la creazione di strutture destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero alla produzione di serie limitata e predeterminata. L'art. 11 considera lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. Rientrano nell'ambito di tali lavorazioni le attività di restauro consistenti in interventi tesi alla conservazione, al consolidamento, al recupero e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, museale, etnografico, bibliografico e archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dalla parte II, titolo IV, capo II del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale. Le attività indicate all'art. 11 sono svolte, prevalentemente, con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale e tengono conto delle innovazioni che, nel rispetto della tradizione, introducono in modo più o meno profondo modificazioni nella scelta e nell'uso delle materie prime, nonché nei sistemi impiegati. L'art. 12 chiama la Giunta regionale a individuare settori tutelati ed innovativi di particolare significato ed importanza per l'economia locale, nei quali le imprese possono ottenere il riconoscimento delle imprese operanti nei settori tutelati, con l'indicazione degli elementi essenziali idonei a caratterizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali per ciascun settore. Fermi restando tali requisiti, sono comunque tutelati quei settori che, per motivi storici e di lunga tradizione creativo-produttiva, si sono consolidati nei costumi e nelle consuetudini a livello locale. L'art. 13 regola il riconoscimento delle imprese operanti nei settori tutelati mentre l'art. 14 disciplina il contrassegno di appartenenza.

La legge della regione **Liguria** n. 3/2003 (*Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato*) disciplina, al Titolo VI, Capo III, l'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità mentre il Capo IV si occupa della formazione e istruzione artigiana. L'art. 48 chiama la Regione a promuovere la tutela delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualità. Sono considerate tali: a) lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica; b) lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale pur con le innovazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento; c) lavorazioni tipiche di qualità le produzioni e le attività che

possiedono meriti tecnici, estetici o bontà di ideazione e di fattura, realizzate con attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nell'applicazione delle tecniche esecutive. Le suddette attività debbono essere svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale; è tuttavia ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l'esclusione di processi di lavorazione in serie, salve particolari lavorazioni identificate dalla Commissione regionale per l'artigianato. Per l'art. 54 sono denominati "Botteghe-scuola" i laboratori delle imprese del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità diretti da un Maestro artigiano. La Regione, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, precisa in particolare le caratteristiche e le modalità di costituzione delle botteghe-scuola che saranno dirette da un Maestro artigiano. Le Botteghe-scuola svolgono compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione. Le Botteghe-scuola possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative. Nell'ambito della Bottega-scuola, il Maestro artigiano cura la formazione pratica finalizzata al conseguimento di una capacità tecnica adeguata. L'art. 55 attribuisce la qualifica di Maestro artigiano, su richiesta dell'interessato alla Commissione regionale per l'artigianato, al titolare di impresa del settore dell'artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività. Sono quindi disciplinati i requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano.

La legge della regione **Lombardia** n. 73/1989 reca la "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo" includendo, tra le finalità, il riconoscimento e la tutela dell'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all'occupazione. L'art. 5-bis (introdotto dalla legge regionale n. 5/2021) prevede l'istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana', destinato alle imprese artigiane aventi sede operativa in Lombardia, operanti nei settori artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare. Il medesimo articolo prevede una serie di interventi in favore delle imprese aventi il riconoscimento di "qualità artigiana", riguardanti sia la promozione e la trasmissione tra generazioni delle attività svolte dalle imprese artigiane di qualità, sia il loro sostegno finanziario. L'art. 19 della legge regionale n. 22/2006 prevede che la regione promuova l'istituzione della bottega-scuola, intesa anche quale processo educativo e formativo personalizzato in alternanza scuola-lavoro, in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale, rivolto in particolare ai giovani e agli adolescenti, con priorità per i soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, nonché per quelli a rischio di esclusione sociale ed emarginazione. Demanda alla Giunta regionale disciplina le modalità per il riconoscimento delle imprese artigiane quali bottega-scuola, nonché le fonti di finanziamento, d'intesa con le associazioni datoriali dell'artigianato e le istituzioni formative e sentiti altresì gli organismi regionali competenti in materia di politiche per il lavoro (il Comitato istituzionale di coordinamento e la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione). La delibera della Giunta regionale n. 8/6563 del 2008 (recante "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e

formazione professionale") definisce la figura del maestro artigiano quale un imprenditore che, in possesso della necessaria elevata professionalità di mestiere, ha acquisito anche le necessarie conoscenze per la trasmissione, in particolare ai giovani, della propria competenza tecnico-professionale e della cultura professionale dell'area di riferimento. Sono quindi dettati i seguenti requisiti del maestro artigiano: anzianità professionale di almeno cinque anni consecutivi maturata in qualità di titolare o di socio partecipante in impresa artigiana; adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli o altri elementi utili; elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze almeno 3 apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato avvero dalla partecipazione a specifico corso di formazione della durata di 20 ore in cui sono maturate le competenze fondamentali per l'insegnamento di un mestiere.

La legge della regione **Marche** n. 20/2003 (*Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*) disciplina, al titolo II, capo I, sezione III, lo sviluppo delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche. L'articolo 13 (*Promozione delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche*) chiama la Regione alla concessione di contributi a Comuni, enti pubblici e privati ed associazioni di categoria, per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e valorizzazione delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per la realizzazione di: a) pubblicazioni, cataloghi e supporti audiovisivi che illustrano l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni; b) rassegne ed esposizioni tematiche, manufatti che documentano l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni; c) inserimento nei percorsi culturali e turistici dei laboratori artigiani che presentano una ricca dotazione di macchinari o manufatti di carattere storico; d) recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa disporre per almeno dieci anni da destinare alle attività individuate dalla Giunta regionale. La Regione promuove la realizzazione di un Museo regionale delle arti applicate, comprensivo di una banca dati, di un sistema di catalogazione e di spazi di riferimento sui materiali e sulla loro trasformazione. L'articolo 14 prevede la concessione di contributi della Regione per il sostegno dell'attività delle imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, singole o associate, comprese nell'elenco delle particolari lavorazioni artigiane di cui all'articolo 33, comma 2, per: a) l'ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e il mantenimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate; b) l'avvio di nuove imprese; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti; d) il rinnovo generazionale della titolarità dell'impresa; e) il trasferimento, la rilocalizzazione o l'insediamento di nuove attività in centri storici; f) interventi di ricerca ed innovazione specifici per l'artigianato artistico e tradizionale; g) la realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti. Gli articoli 14-bis (*Maestro artigiano*) e 14-ter (*Bottega scuola e bottega di artigianato d'arte*) sono stati abrogati. Ulteriori disposizioni in materia di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, si rinvengono nel titolo III, capo III. Esse disciplinano, rispettivamente, le imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura (art. 32), l'individuazione di particolari lavorazioni

artigiane (art. 33), lo sviluppo, valorizzazione e promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale (art. 34), il maestro artigiano (art. 35) e la bottega scuola e bottega di artigianato d'arte (art. 36).

La legge della regione **Puglia** n. 24/2013 (*Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese*) disciplina, al capo IV, la tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale (marchi, consorzi di tutela). In particolare, l'articolo 17 demanda alla Regione la promozione e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese mediante: a. la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali; b. la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali; c. la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale; d. lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie. La tutela dell'artigianato artistico e tradizionale è disciplinata dal regolamento attuativo della Giunta regionale previsto dall'articolo 22 (trattasi del regolamento n. 3/2015). L'articolo 18 reca una serie di definizioni di artigianato artistico e tradizionale pugliese. Sono definite produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura: a. le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione; b. le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, a esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico e archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. I settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura sono individuati nel regolamento regionale attuativo di cui all'articolo 22, su proposta della Commissione regionale per l'artigianato pugliese, nell'ambito dell'elenco esemplificativo allegato al regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura (DPR n. 288/2001). L'articolo 19 specifica gli interventi di competenza della regione mentre l'articolo 20 regola gli interventi per le aggregazioni delle imprese artigiane. Inoltre, la legge n. 26/2018 (*Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di "Bottega scuola"*), all'articolo 4, denomina "Bottega scuola" le imprese artigiane esercenti attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al Reg. reg. 4 febbraio 2015, n. 3 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese. Regolamento attuativo), che abbiano ricevuto l'apposito riconoscimento da parte della Regione Puglia. In forza di tale riconoscimento, all'interno della "Bottega scuola", il "Maestro artigiano" può, nell'ambito dello specifico

settore dell'artigianato di cui è espressione, svolgere attività formative, anche usufruendo di una specifica normativa regionale di sostegno nei confronti dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura. La "Bottega scuola" è diretta e gestita dal titolare dell'azienda artigiana, sia egli stesso in possesso della qualifica di "Maestro artigiano", ovvero disponga della presenza, per lo svolgimento delle attività formative, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche di un maestro artigiano pensionato. La "Bottega scuola" deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo dell'igiene e sicurezza del lavoro, tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti. Con provvedimento della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure di riconoscimento della qualifica di "Bottega scuola". Possono essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione dell'ente, incentivi per l'adeguamento delle strutture così destinate. Al fine di sostenere la qualificazione e il rilancio dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione Puglia riconosce specifici incentivi, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, per lo svolgimento delle attività formative e per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la qualificazione di "Bottega scuola". L'articolo 5 della stessa legge specifica che il titolo di "Maestro artigiano" è attribuito dalla Commissione regionale per l'artigianato pugliese (CRAP) di cui all'articolo 21 della L.R. 24/2013, su richiesta da inoltrare per il tramite della competente Sezione regionale attività economiche, artigianali e commerciali, secondo le modalità stabilite con apposito avviso pubblico da emanarsi con atto dirigenziale. Il titolo è attribuito unicamente ai soggetti che siano titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all'Albo provinciale o regionale delle imprese artigiane, ovvero ne siano o ne siano stati soci, a condizione che partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all'attività. Ai fini della attribuzione del titolo: a) le imprese artigiane devono essere iscritte presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, di cui all'elenco allegato al Reg. reg. 3/2015; b) il candidato deve possedere un'anzianità complessiva di iscrizione all'albo provinciale o regionale delle imprese artigiane di almeno quindici anni, per il settore merceologico di attività relativamente al quale avanza la richiesta; c) il candidato deve possedere un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi o dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e attitudine all'insegnamento professionale; d) qualora sia ancora in attività e disponga di personale dipendente, il beneficiario deve assicurare l'applicazione integrale ai lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro artigiano del settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, come stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali, ivi compresa la corretta contribuzione all'ente bilaterale dell'artigianato pugliese e agli altri istituti bilaterali. L'articolo 6 introduce alcune sanzioni amministrative a tutela delle qualifiche di "Maestro artigiano" e "Bottega scuola".

L'articolo 7 prevede che la Regione Puglia promuove e sostiene, d'intesa con le associazioni di categoria datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e utilizzando preferenzialmente il sistema regionale delle botteghe scuola, progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura per la realizzazione di interventi coordinati volti alla creazione di occupazione giovanile nell'ambito dei mestieri tradizionali di qualità. La Regione favorisce, anche tramite lo sviluppo di apposite progettualità, l'innesto di giovani risorse nei settori produttivi a rischio di estinzione, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell'ambito del trasferimento di competenze, lo sviluppo di produzioni di nicchia, l'innovazione tecnologica di processo e prodotto, l'interscambio di competenze tra i diversi soggetti che ne sono portatori.

La legge n. 53/2008 della regione **Toscana** (*Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane*) al capo V disciplina la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. L'articolo 18 prevede che la Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale toscano mediante: a) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali; b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali; c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale; d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie. L'articolo 19 definisce lavorazioni dell'artigianato artistico: a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione; b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente disciplina per l'impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell'artigianato tradizionale: a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento; b) tali lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad

esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso. L'articolo 20 prevede che la Regione nel perseguire le finalità di cui all'articolo 18, opera per: a) valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell'innovazione e il coordinamento nelle politiche fattoriali per il comparto; b) favorire l'introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell'artigianato artistico e tradizionale; c) favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali; d) assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate; e) valorizzare la Toscana come luogo dell'artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore. L'articolo 22 stabilisce che la qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla CCIAA, previo parere della Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti: a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana; b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti; c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con regolamento regionale. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la CRAT. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani. L'articolo 23 denomina bottega-scuola le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano. La bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione, con le modalità di cui alla L.R. n. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). L'articolo 24 contiene le disposizioni sanzionatorie.

La legge della regione **Umbria** n. 4/2013 (*Testo unico in materia di artigianato*) disciplina al titolo V la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale. L'articolo 31 stabilisce che la Giunta regionale ai fini della tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale: a) definisce con proprio atto le modalità e i criteri per la identificazione, tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale nel rispetto della normativa statale e comunitaria; b) promuove la creazione ed il potenziamento delle strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica e tradizionale; c) definisce con proprio atto i criteri e le modalità per il riconoscimento del titolo di "Maestro Artigiano"; d) stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle caratterizzazioni idonee a valorizzare l'insediamento e la presenza territoriale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale; e) promuove l'immagine unitaria dell'Umbria e la peculiarità dei prodotti

dell'artigianato artistico e tradizionale. L'articolo 32 individua, quali settori dell'artigianato artistico e tradizionale tutelati, quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria di cui al D.P.R. 288/2001. La Giunta regionale con proprio atto può prevedere la tutela di ulteriori settori dell'artigianato artistico e tradizionale nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo. L'articolo 33 prevede che il titolo di "Maestro Artigiano" è attribuito dalla struttura regionale competente, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività. Requisiti per il conseguimento del titolo di "Maestro Artigiano" sono: a) iscrizione dell'impresa all'Albo con l'apposita annotazione per il riconoscimento dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c); b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico e tradizionale; c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica o di competenza certificata, ovvero da specifica adeguata e notoria perizia e competenza; d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenze, perizia e attitudine all'insegnamento professionale. Il Maestro Artigiano può svolgere attività di docenza e di tutoraggio per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale. L'elenco dei soggetti in possesso del titolo di "Maestro Artigiano" è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di artigianato. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale individuate quali botteghe-scuola. La Bottega-scuola è l'impresa del settore dell'artigianato artistico e tradizionale il cui titolare è il Maestro Artigiano. La Bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione ai sensi del Titolo VI (Formazione e occupazione). L'articolo 34 prevede che, al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione promuove la creazione di strutture integrate per: a) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione; b) l'effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche mediante la creazione di appositi laboratori; c) la diffusione dell'immagine dell'artigianato artistico e tradizionale, con particolare riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel settore. Tali obiettivi sono perseguiti anche attraverso la creazione di nuove strutture, favorendo la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico. La gestione delle nuove strutture è delegata ai comuni, che si attivano per realizzare il concorso di altri enti locali interessati, enti pubblici, associazioni di categoria, istituti universitari. I comuni con propri provvedimenti disciplinano la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale. Il finanziamento regionale è accordato sulla base dei programmi di attività presentati, tenendo conto dei risultati conseguiti e del resoconto delle spese approvato

dal comune; la relativa richiesta è inoltrata alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.

La legge della regione **Veneto** n. 34/2018 (*Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto*) dedica il capo III del titolo III all'artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico. L'articolo 22 affida alla Giunta regionale la tutela, la valorizzazione e la promozione delle lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine. A tal fine sono considerate: a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione; b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale. L'articolo 23 prevede che la Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni e che svolgono attività rientranti nell'elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui al D.P.R. n. 288 del 2001. La Regione, per tali finalità, incentiva, in collaborazione con i comuni, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione delle imprese storiche e per il sostegno delle relative attività. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle imprese artigiane storiche cui sono iscritte le imprese artigiane storiche. Le imprese iscritte nel registro regionale delle imprese artigiane storiche possono fregiarsi di un contrassegno grafico, definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale e riportante la dicitura impresa artigiana storica che può essere seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene. Le imprese artigiane storiche che ottengono l'iscrizione e l'assegnazione del contrassegno possono richiedere alle camere di commercio di avvalersi della dicitura nell'annotazione all'Albo.

Riguardo alle Regioni a statuto speciale, la legge della regione **Friuli Venezia-Giulia** n. 12/2002 reca la disciplina organica dell'artigianato. La legge reca specifiche disposizioni inerenti all'organico delle imprese delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, stabilendo, all'art. 11, che tali imprese possano avere un organico pari a 35 unità, in deroga ai limiti applicabili, di 20 unità, altre imprese artigiane. Per le medesime imprese sono previste specifiche forme di finanziamento (art. 54). L'art. 23 disciplina il titolo di "maestro artigiano", attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani o delle Camere di commercio. La norma regionale specifica i requisiti del maestro artigiano: anzianità professionale di almeno dieci anni

maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana ovvero di almeno cinque anni nel caso in cui la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale. Il maestro dovrà inoltre disporre di adeguate attrezzature per la formazione degli allievi. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola di cui all'articolo 23-*bis* della medesima legge regionale. La bottega scuola - ove il maestro artigiano può svolgere attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive - è riconosciuta con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive. Il regolamento di esecuzione della legge regionale in oggetto (di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres) individua i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (rispettivamente agli articoli 16, 17 e 18).

La legge della regione **Sardegna** n. 51/1993 è dedicata alle provvidenze in favore dell'artigianato sardo. Essa sostituisce alcune precedenti leggi regionali in materia, in particolare la legge regionale n. 40 del 1976. In attuazione di quest'ultima legge è stato emanato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 349 del 1976, il quale contiene una classificazione delle attività artigianali, tra le quali figura l'artigianato artistico, senza che vi sia un'elencazione delle attività in esso comprese.

La legge della regione **Sicilia** n. 3/1986 (*Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano*) individua, tra le finalità delle misure ivi previste, la valorizzazione "delle produzioni dell'artigianato nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali" (art. 1).

La legge della regione **Valle d'Aosta** n. 34/2001, recante "Nuova disciplina dell'artigianato", prevede per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Si tratta del più alto numero di dipendenti previsto per l'organico delle imprese artigiane dall'art. 4 della legge citata.

La legge della **Provincia autonoma di Bolzano** n. 1/2008, al Capo IV, disciplina la figura di Maestro artigiano/Maestra artigiana nonché di Tecnico/Tecnica di economia aziendale nell'artigianato mentre il Capo V è dedicato ai profili professionali e all'impresa di maestro artigiano. La delibera della Giunta provinciale n. 556/2018 reca i criteri per l'equiparazione di diplomi di maestro artigiano conseguiti in un'altra provincia, regione o all'estero, in attuazione dell'art. 19-bis della citata legge provinciale n. 1/2008. L'art. 23 di tale legge provinciale stabilisce che i maestri artigiani possono qualificarsi col titolo di maestro artigiano o maestra artigiana e definire la loro impresa verso l'esterno "impresa di maestro artigiano". Nel caso di impresa di maestro artigiano costituitasi in forma societaria, almeno un amministratore deve essere in possesso del

titolo di maestro. Le imprese di maestro artigiano si possono contraddistinguere anche attraverso particolari contrassegni di qualità. La disciplina di tale figura professionale di Maestro/Maestra recata dagli articoli 12 e seguenti della legge provinciale è stata incisivamente modificata dalla legge provinciale n. 8/2019. Tale modifica ha abrogato diverse disposizioni e stabilito che tale figura di Maestro/Maestra è una qualificazione della formazione continua. Si demanda ad un regolamento di esecuzione la definizione delle professioni artigiane per le quali è previsto l'esame di maestro, la disciplina dell'esame (finalità, ammissione, struttura e programmi, commissioni d'esame, svolgimento dell'esame), la valutazione e denominazione della qualificazione, il riconoscimento di crediti formativi e i corsi di preparazione. Con decreto del Presidente della Provincia n. 35/2020 è stato emanato il regolamento per la formazione di maestro artigiano (nonché di maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio). L'elenco delle professioni artigiane per le quali è previsto l'esame di Maestro/Maestra è contenuto nella delibera della Giunta provinciale n. 775/2020.

La legge della **Provincia autonoma di Trento** n. 11/2002 reca la disciplina concernente l'impresa artigiana. L'art. 18 stabilisce che la Provincia tuteli e promuova l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, favorendo la valorizzazione delle produzioni relative a tali settori. La medesima legge reca l'istituzione del titolo di maestro artigiano e di maestro professionale, nonché la costituzione delle botteghe-scuola. Alla Commissione provinciale per l'artigianato (disciplinata dall'art. 5 della legge) è attribuito il compito, tra l'altro, di fornire supporto e formulare proposte in ordine alle problematiche di carattere generale in materia di artigianato, comprese quelle relative al maestro artigiano e alla bottega-scuola. Per la trattazione di argomenti concernenti la figura del maestro artigiano e la bottega-scuola, la commissione è integrata, con diritto di voto, da due dipendenti della Provincia assegnati al servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale e all'Agenzia del lavoro, designati dai rispettivi dirigenti (art. 6). L'art. 13 demanda alla Giunta provinciale l'emanazione di una specifica deliberazione inerente alla disciplina della figura del maestro artigiano. La deliberazione deve disciplinare, in particolare: le tipologie di mestieri per le quali possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano; i requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano tenendo conto dell'esperienza maturata, delle capacità tecnico - professionali e imprenditoriali, nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere; i contenuti e le modalità dei corsi per l'acquisizione del titolo e i casi di esonero dalla frequenza dei corsi medesimi; i criteri generali per il conferimento ai maestri artigiani e ai maestri professionali di incarichi specialistici di formazione in ordine alle attività formative organizzate dai soggetti operanti nell'ambito della formazione professionale, nonché di attività formative connesse all'apprendistato, al contratto di formazione e lavoro, alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati. La Giunta provinciale può inoltre istituire corsi di aggiornamento destinati ai maestri. Le suddette deliberazioni della Giunta provinciale sono adottate previo parere della commissione provinciale per l'artigianato. L'art. 14 prevede la tenuta di un elenco dei maestri artigiani, presso la struttura provinciale competente in materia di artigianato. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non sia iscritto nell'elenco. L'art. 15 prevede che i

laboratori dei maestri artigiani possano essere costituiti in botteghe-scuola. Il medesimo articolo autorizza il sistema formativo provinciale, la struttura provinciale competente in materia di artigianato e l'agenzia del lavoro ad utilizzare le botteghe-scuola per realizzare le proprie attività formative, facendosi carico della corresponsione dei compensi per l'utilizzo delle botteghe-scuola, inclusi i compensi per il titolare e per l'uso delle attrezzature necessarie all'attività formativa. La frequenza di tali corsi costituisce credito formativo. La delibera del Presidente della Provincia n. 6-81/Leg del 2012 disciplina tali botteghe. L'art. 16 della legge provinciale stabilisce che la Provincia sostiene ed incentiva gli investimenti fissi sostenuti dai maestri artigiani di cui e dalle botteghe-scuola. Si prevede, infine, la Provincia favorisca la creazione e lo sviluppo di collaborazioni fra imprese, al fine di rafforzare il tessuto delle imprese artigiane trentine.

L'artigianato nelle costituzioni dei principali Stati europei

La legge costituzionale della Repubblica federale tedesca (*Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*), all'articolo 74, primo comma, numero 11, assegna alla competenza legislativa concorrente dello Stato federale e dei singoli *Länder* la materia dell'artigianato (*Handwerk*), nell'ambito del più ampio diritto dell'economia.

La Costituzione spagnola richiama espressamente l'artigianato in due disposizioni. Nella prima (articolo 130, comma 1), l'artigianato è uno dei settori economici del cui ammodernamento e sviluppo i poteri pubblici sono chiamati a occuparsi, per equiparare il tenore di vita di tutti gli spagnoli. La seconda ricorrenza si rinvia nell'articolo 148, comma 1, numero 14, il quale include l'artigianato tra le materie in cui le Comunità Autonome possono assumere competenze.

Atto Senato 2117 - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

In base ai dati pubblicati dal Centro Studi della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, il numero delle imprese artigiane registrate nelle province italiane si è ridotto nel decennio 2008-2018 del 12,5 per cento passando da quasi un milione e mezzo di unità (1.496.645) a 1.309.478. Tale riduzione, entro una variabilità contenuta, riguarda tutte le province italiane con l'unica eccezione di quella di Monza e Brianza, che ha registrato una crescita comunque minima, pari allo 0,9 per cento.

Le imprese artigiane rappresentano (dato aggiornato al 2018) nel complesso il 21,5 per cento delle imprese italiane. La loro presenza è più marcata nelle regioni del nord (29,3 per cento in Valle d'Aosta, 28 in Emilia Romagna, 27,4 in Friuli-Venezia Giulia, 27,2 in Piemonte) rispetto a quelle del sud Italia (11,6 per cento in Campania, 15,7 in Sicilia 17,6 in Calabria, 17,8 in Puglia).

Il settore nel quale si concentra il maggior numero di imprese artigiane è quello delle costruzioni (492.753 imprese nel 2018, pari a circa il 38 per cento del totale). In tale ambito il rapporto fra numero di imprese artigiane e non artigiane è pari a circa 1,5, dunque vi sono 3 imprese artigiane nel settore delle costruzioni per ogni 2 imprese non

artigiane. Il 23 per cento delle imprese artigiane è invece inserito nelle filiere dell'industria manifatturiera, principalmente nella fabbricazione di prodotti in metallo, nella trasformazione di alimenti e bevande e nell'industria tessile. Anche in questo ambito le imprese artigiane superano in numero quelle non artigiane (nel 2018 le prime ammontano a 300.511 e le seconde a 263.722).

Viceversa, nel settore dei servizi e nel settore agricolo le imprese artigiane rappresentano una quota minoritaria (rispettivamente il 16 e l'1 per cento), con la rilevante eccezione del settore dei trasporti, dove le imprese artigiane rappresentano il 50 per cento circa del totale. Il 6 per cento delle imprese artigiane opera nel settore del commercio e poco più del 3 per cento nelle attività dei servizi alloggio e ristorazione.

Il numero complessivo di occupati nelle imprese industriali e dei servizi a carattere artigiano nel 2016 risultava pari a 2.689.350 unità (16,7 per cento del totale). Di questi, quasi un milione risultava impiegato nelle filiere dell'industria manifatturiera (35 per cento) mentre 721.422 addetti (27 per cento) risultavano occupati nel settore delle costruzioni.

L'A.S. 2117 si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame, **al comma 1**, assume la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale quale principio fondamentale. È compito delle regioni adottare provvedimenti diretti alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'impresa artigiana la quale, a sua volta, avrà come scopo prevalente lo svolgimento di produzione di beni, anche semilavorati, dotati di particolare valore creativo ed estetico in ragione del processo di lavorazione manuale applicato.

In base alla classificazione delle imprese artigiane tale definizione, facendo diretto riferimento alla produzione di beni appare escludere quelle imprese operanti nel settore dei servizi che, in alcuni ambiti rappresentano una quota rilevante del totale delle imprese. Allo stesso tempo, l'individuazione delle imprese in base al carattere "territoriale" e dei beni che "presentano particolare valore creativo ed estetico" appare particolarmente complessa in termini di qualificazione oggettiva.

Si segnala l'opportunità di valutare una formulazione che consenta una individuazione più chiara delle imprese e dei prodotti potenzialmente destinatari delle misure previste dalla legge.

Il **comma 2 dell'articolo 1** chiama Stato e regioni, nei rispettivi ambiti di competenza, a promuovere il perfezionamento di intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in aderenza al principio di leale collaborazione.

L'articolo 2 è dedicato alle botteghe storiche e artigiane. Il **comma 1** novella il **comma 1-bis dell'articolo 52** del codice dei beni culturali e del paesaggio ([d.lgs. n. 42/2004](#)). In base alle nuove disposizioni, i comuni riconosceranno la qualifica di bottega storica e artigiana alle imprese (iscritte all'albo delle imprese artigiane) che esercitano attività

di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento i comuni verificheranno la sussistenza di determinati requisiti, così come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata.

I criteri per il riconoscimento sono i seguenti: a) svolgimento della medesima attività per un congruo e ininterrotto periodo di anni o, in alternativa, un numero minimo di trasferimenti aziendali minimo, indispensabile per assicurare il passaggio generazionale e la continuità d'impresa; b) accesso dei locali su area pubblica o su area privata gravata da servitù di passaggio; c) presenza nei locali arredi o di elementi strumentali all'esercizio dell'attività che risultino di particolare interesse culturale e conferiscano valore economico aggiunto. Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con i comuni e gli enti locali, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative per il settore, concederanno alle botteghe storiche e artigiane contributi finalizzati ad interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, nonché agevolazioni fiscali.

Il **comma 2** dell'articolo 2 istituisce presso il MISE un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021. La definizione dei criteri e delle modalità per il funzionamento e la ripartizione del Fondo è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La disponibilità annua del Fondo è successivamente stabilita con legge.

L'articolo 3 reca la disciplina dei canoni di locazione dei locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati. I suddetti canoni potranno essere assoggettati al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 10 per cento, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Si ricorda che il principale riferimento normativo del regime di cedolare secca per i canoni di locazione è [l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), esplicitamente richiamato dall'articolo 3 dell'A.S. 2117.

L'articolo 4 intende favorire la trasmissione del saper fare artigiano tra le generazioni. A tal fine, sono centrali le botteghe-scuola (già esistenti in molteplici regioni). Ai sensi del **comma 1 dell'articolo** in esame, pertanto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconosceranno la qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, con procedure semplificate di accreditamento. Il riconoscimento avverrà a condizione che le imprese in parola svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale e che il titolare o un socio lavoratore della singola impresa disponga della qualifica di maestro artigiano o di

mestiere. Il rilascio della suddetta qualifica è regolato, a livello nazionale, dall'**articolo 44** del [d.lgs. 81/2015](#) (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni*).

L'**articolo 44 del d.lgs. 81/2015** è dedicato all'apprendistato professionalizzante. Anche l'**articolo 6 dell'A.S. 2117** interessa l'apprendistato professionalizzante, sebbene in quest'ultimo caso lo faccia sotto il profilo fiscale.

Inoltre, la figura del maestro artigiano è già stata introdotta negli ultimi anni in quasi tutti gli ordinamenti regionali.

Il comma 2 dell'articolo 4 aggiunge che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola. Inoltre, il **comma 2** stabilisce che il maestro artigiano o di mestiere autocertifichi la propria esperienza professionale e la propria propensione all'insegnamento, che l'attività si svolga in locali idonei nella disponibilità dell'impresa, e che la partecipazione ai corsi sia finalizzata al conseguimento di specifica qualificazione professionale nonché all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L'**articolo 5** demanda ad un futuro decreto ministeriale il compito di individuare attività di didattica laboratoriale presso licei artistici e istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato. L'espletamento di tali attività avverrà attraverso il coinvolgimento di maestri artigiani o di mestiere e il loro affiancamento al personale docente. A tali fini, occorrerà una previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata. Il futuro decreto sarà adottato dal Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

L'**articolo 6** si focalizza sull'apprendistato professionalizzante. Con il comma 1, si riconosce a beneficio delle imprese artigiane aventi vocazione artistica e tradizionale e che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo totale per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Chiaramente, si tratta di un incentivo ulteriore all'utilizzo di questa forma di inserimento al lavoro, favorita per altra via anche dalle disposizioni dell'articolo 4 sulle botteghe-scuola. L'esenzione contributiva introdotta dal comma 1 ha valore innanzi tutto di principio, in quanto a normativa vigente le aliquote contributive a carico del datore di lavoro per l'apprendistato professionalizzante sono già basse (per i datori fino a nove dipendenti il complesso di tali aliquote è pari al 3,11 per cento per il primo anno di contratto, al 4,61 per cento per il secondo anno di contratto e all'11,61 per cento a decorrere dal terzo anno). Il comma 2 offre ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale e che abbiano un numero di addetti pari o inferiore a nove la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento - anziché al 100 per cento - dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La disposizione recata dal comma 2

richiama esplicitamente l'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986).

L'articolo 95 del D.P.R. 917/1986 riguarda le spese per prestazioni di lavoro. Il comma 1 del suddetto articolo 95 comprende tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. L'articolo 95 non fissa valori di riferimento né limiti, fuorché nel caso di spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, che qui non rileva.

La maggiorazione di 50 punti percentuali, prevista dal comma 2 dell'articolo 6, peraltro, si riduce proporzionalmente del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto. Secondo la relazione, tale decremento si fonda sull'assunto che l'impegno formativo gravante sull'artigiano tende a ridursi nel corso del tempo, a causa della diversa e crescente utilità recata dall'apprendista con l'avanzamento del periodo di pratica.

L'articolo 7 concerne i regimi fiscali applicabili alle cessioni di azienda. L'intervento normativo muove dal presupposto che essendovi da un lato molte aziende in cerca di un artigiano che ne assuma la direzione, e dall'altro una significativa componente di giovani aspiranti a intraprendere una nuova attività d'impresa, nonché numerosi addetti o collaboratori intenzionati a rilevare la guida del laboratorio in cui si sono formati, sia importante propiziare l'incrocio di queste due aspettative mediante lo strumento fiscale, che attualmente scoraggia i suddetti auspicabili passaggi invece di assecondarli. L'articolo 7, quindi, intende instaurare un regime di neutralità fiscale, ovvero di assenza di tassazione delle plusvalenze, che in quanto tale svolga una funzione agevolativa. Tale neutralità fiscale si avrà a due condizioni, stabilite dal **comma 1**: che effettivamente la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non venga ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento (comma 1). Inoltre, **ai sensi del comma 2**, la tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso può essere uniformata a quella attualmente prevista per i conferimenti d'azienda di cui all'**articolo 176 del citato testo unico delle imposte sui redditi** (DPR 917/1986).

Secondo il **comma 1 dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi**, nei conferimenti di aziende il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Ciò premesso, il **comma 2-ter del medesimo articolo 176** permette alla società conferitaria di optare, nella dichiarazione dei redditi per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento

sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Il comma 3 dispone che qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 7 qui in commento, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza viene ricondotta alla categoria dei redditi di capitale e, in particolare, alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR. La norma menzionata precisa che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo eccezioni che qui non interessano, sono redditi da capitale, e che è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

Il comma 4 dell'articolo concerne l'imposizione indiretta. A tali fini, si applicano alle cessioni di azienda le vigenti disposizioni concernenti l'imposta di registro e la relativa tariffa, nonché l'imposta catastale.

L'articolo 8 affronta il problema della tutela dei prodotti artigianali e al comma 1 incarica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di attribuire denominazioni di origine e qualità ai prodotti artigiani dotati di determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico. La procedura di attribuzione delle denominazioni sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le domande di registrazione presentate da una o più imprese saranno finalizzate all'iscrizione del prodotto in un apposito registro, nel rispetto delle norme nazionali ed europee in tema di scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea. **Il comma 2**, inoltre, stabilisce che i prodotti che saranno oggetto di riconoscimenti della loro origine e qualità rechino sopra l'etichetta un simbolo associato a tali elementi, nonché la segnalazione del luogo d'origine e concise indicazioni circa il processo di lavorazione e i materiali impiegati. **Il comma 3** impegna il Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, ad adottare e aggiornare con decreti i disciplinari di produzione, diretti a certificare le caratteristiche essenziali dei prodotti artigiani per i quali si voglia ottenere la denominazione di origine e qualità e a verificare la conformità dei prodotti artigiani che abbiano già conseguito la denominazione.

L'articolo 9 regola il fenomeno dello hobbismo, che nel campo dell'artigianato è rilevante, sebbene attualmente i suoi confini siano incerti. **Il comma 1** reca una definizione dei soggetti che lo praticano: sarà considerato hobbista chi, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore a fini di vendita o di baratto. Secondo il **comma 2**, tracciare la disciplina dello hobbismo sarà compito delle regioni e delle province autonome, le quali si atterranno a taluni principi enunciati nel comma stesso. Dunque, un hobbista svolgerà l'attività in forza di un titolo abilitativo non trasmissibile e temporaneo, rilasciato a

livello comunale, correlativamente a un tesserino identificativo, che attesti e delimiti le sue presenze alle manifestazioni o agli eventi di cui sopra.

L'hobbista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del [decreto legislativo n. 59/2010 \(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno\)](#). Tale disposizione elenca le situazioni soggettive che precludono l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

In base al **comma 2** un hobbista non può esporre, vendere o barattare più di un oggetto avente un prezzo pari a quello massimo fissato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, comunque, il valore complessivo della merce esibita non supererà un tetto, fissato nella medesima sede. **Il comma 2** stabilisce altresì che ogni hobbista, in sede di vidimazione del tesserino, dia al comune competente le informazioni necessarie sui beni che intende esporre, vendere o barattare. **Il comma 3** prevede che, riguardo all'esposizione e alla pubblicità dei prezzi, si applichino le disposizioni di cui **all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114**.

L'articolo 14 del d.lgs. 114/1998 regola la pubblicità dei prezzi di vendita. In particolare esso, al **comma 1**, prescrive che i prodotti esposti per la vendita al dettaglio dei negozi o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbano indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo, mediante cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

Il comma 4 dell'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la previsione di sanzioni per le eventuali violazioni della nuova disciplina in materia di hobbismo di cui al comma 2.

L'articolo 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge. Si tratta di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvederà a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004 (L. 307/2004).